

CALENDARIO FORMAZIONE 2023

Apindustria vi segnala il calendario dei corsi di formazione e iniziative previste per il 2023. Potete scoprire cosa vi aspetta consultando il **CALENDARIO CORSI**. Per eventuali informazioni puoi chiamare l'Associazione allo 0376.221823 oppure scrivere a **formazione@api.mn.it**.

2023 duemilaventitre

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

MANTOVA Via Ilaria Alpi, 4 - Tel. 0376.221823 - Fax
0376.221815
E-mail: info@api.mn.it
CREMONA Via G. Pedone, 20 - Tel. 0372.458640 - Fax
0372.38638
CREMA delegazione - Via A. Fino, 33 - Tel.
0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149
del Registro Stampa
Direttore responsabile: **Paola Daina**
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.
Cremona - Via G. Pedone, 20
Cremona - Via G. Pedone, 20

SOMMARIO N. 40/2023

SCADENZIARIO

LE PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 16 NOVEMBRE 2023 AL 15 DICEMBRE 2023 pag.1

SINDACALE

ANPAL: FLUSSI D'INGRESSO PER IL TRIENNIO 2023-25 E ADEMPIMENTI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO pag.3

PREVIDENZIALE

ISTAT: TASSO 2023 DI CAPITALIZZAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DEI MONTANTI CONTRIBUTIVI pag.4

INPS: FRINGE BENEFIT 2023 – ISTRUZIONE PER I CONGUAGLI pag.4

FISCALE

PRINCIPALI NEWS FISCALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2023 AGGIORNATA LA BLACK LIST pag.5

INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023 pag.6

RECUPERO ADEMPIMENTI: ENTRO IL 30 NOVEMBRE POSSIBILE LA "REMISSIONE IN BONIS" pag.7

GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2023 pag.10

SALDO IMU RELATIVO ALL'ANNO 2023 pag.11

PROROGA SECONDO ACCONTO IRPEF 2023: ARRIVANO I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA pag.14

NUOVI CODICI TRIBUTI PER IL MODELLO F24 A SEGUITO DI COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ pag.15

PROROGA TERMINE ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI, TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE pag.15

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI "PRENOTATI" ENTRO IL 31.12.2022 pag.18

LA DOPPIA FATTURA PUÒ ESSERE SANATA CON LA NOTA DI CREDITO pag.20

SICUREZZA

INAIL: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO pag.21

AUTOTRASPORTO

TRAFORO FREJUS: APPLICAZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO FINO AL 2 DICEMBRE 2023 pag.22

GERMANIA: PUBBLICATE LE NUOVE TARIFFE RELATIVE AI PEDAGGI AUTOSTRADALI pag.22

GALLERIA SAN GOTTARDO: LE FERROVIE SVIZZERE PREVEDONO LA RIAPERTURA REGOLARE A PARTIRE DA SETTEMBRE 2024 pag.23

AUTORIZZAZIONI INTERNAZIONALI: PROROGA DELLA LORO VALIDITÀ FINO AL 31 GENNAIO 2024 AD ECCEZIONE DI QUELLE PER ISRAELE, KYRGYSTAN E SVIZZERA pag.23

AGEVOLAZIONI

MISE: COVID – ENTRO IL 31 DICEMBRE LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI pag.24

APERTURA SPORTELLO BANDO MARCHI+EURO pag.24

CHIUDE LO SPORTELLO DISEGNI+ 2023: SUPERATE LE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI pag.24

TAX CREDIT RS PER LA "QUALITÀ", ISTITUITO L'ALBO DEI CERTIFICATORI pag.25

AUTORIZZATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA GLI AIUTI DI STATO PER L'ASSUNZIONE DEI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA pag.25

LE PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 16 NOVEMBRE 2023 AL 15 DICEMBRE 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza. *Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.*

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al terzo trimestre 2023 per i contribuenti Iva trimestrali.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inail

Scade oggi il termine per il versamento della quarta rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2022 e la quota di acconto del 2023.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al terzo trimestre 2023.

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE

Enasarco: versamento contributi

Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il terzo trimestre 2023.

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE

Invio telematico dichiarazioni

Scade oggi il termine per la spedizione telematica all'Agenzia delle entrate del modello Redditi e del modello Irap relativi al periodo di imposta 2022.

Secondo acconto imposte e contributi

Scade oggi il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi dovuti per il periodo di imposta 2023. Per le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi nel 2022 non superiori a 170.000 euro, il termine del 30 novembre 2023 per il versamento del solo secondo acconto delle imposte è prorogato al 16 gennaio 2024.

Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della Lipe relativa al III trimestre 2023, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2023 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di euro 2. Scade anche il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per il primo e il secondo trimestre 2023 se di importo non superiore a 5.000 euro.

Remissione in bonis

Scade oggi il termine per l'esercizio della remissione *in bonis*: chi ha dimenticato di esercitare una opzione, di effettuare un adempimento oppure di inviare una comunicazione, necessari per fruire di benefici fiscali o per accedere a regimi opzionali, può sanare la propria posizione con le modalità previste dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012.

VENERDÌ 15 DICEMBRE

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

<i>Api Notizie</i>	SINDACALE
<i>n.40 del 14.11.2023</i>	<i>pagina 3</i>

ANPAL: FLUSSI D'INGRESSO PER IL TRIENNIO 2023-25 E ADEMPIMENTI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

L'ANPAL informa che il [DPCM del 27 settembre 2023](#) definisce i criteri per determinare i flussi di ingresso in Italia dei lavoratori extraUE per il **triennio 2023-2025**.

Coloro che intendono assumere una persona non comunitaria residente all'estero devono preliminarmente presentare al **Centro per l'impiego** competente una richiesta di personale, per verificare l'eventuale disponibilità in Italia di lavoratori con le caratteristiche desiderate.

Il nuovo decreto fissa le quote per il triennio tra **settori, tipologie di lavoro** e di **lavoratori**. Inoltre fornisce il **calendario** delle domande da parte dei datori di lavoro e le **procedure** da seguire.

Saranno ammessi in Italia complessivamente **452mila** cittadini stranieri, per motivi di **lavoro subordinato**, stagionale e non stagionale, e di **lavoro autonomo**.

Per maggiori informazioni consultare la [pagina dedicata ai datori di lavoro](#) di Anpal e la [pagina dedicata agli operatori dei Centri per l'impiego](#)

Fonte: ANPAL

ISTAT: TASSO 2023 DI CAPITALIZZAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DEI MONTANTI CONTRIBUTIVI

L'ISTAT, tramite una [nota](#), ha comunicato, in data 30 ottobre 2023, il valore del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi **relativamente all'anno 2023**, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 335 del 8 agosto 1995.

Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2023, risulta pari a 0,023082 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,023082.

Fonte: Istat

INPS: FRINGE BENEFIT 2023 – ISTRUZIONE PER I CONGUAGLI

L'INPS, con il [messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023](#), fornisce una disamina delle normative 2023 relative alla erogazione dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti e l'eventuale impatto sui contributi previdenziali.

In particolare, l'Istituto interviene sull'aumento della soglia dei fringe benefit, come individuati dal comma 3 dell'articolo 51 del TUIR, previsto:

- in capo ai lavoratori con figli a carico, di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legge n. 48/2023,
- per tutti i lavoratori con il cd. "bonus carburante", previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 5/2023. Per quest'ultima agevolazione si ricorda che il beneficio è esclusivamente di natura fiscale e non contributiva.

Per la determinazione dei limiti di decontribuzione si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d'imposta 2023 (3mila euro per i lavoratori con figli a carico e 258,23 euro per gli altri lavoratori), il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si dovrà attenere alle seguenti modalità:

- porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d'imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno qualora – anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro – risulti complessivamente superiore a **3.000 euro** per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legge n. 48/2023, ovvero, superiore a **258,23 euro** per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del decreto legge n. 48/2023;
- provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l'importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

Fonte: INPS

PRINCIPALI NEWS FISCALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2023 AGGIORNATA LA BLACK LIST

Aggiornata nella seduta del 17 ottobre 2023 del Consiglio UE la lista dei Paesi della black list dell'Unione Europea.

Fonte: Consiglio UE, seduta del 17 ottobre 2023

AGGIORNATE LE SPECIFICHE PER ATTIVARE LA DELEGA DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Con il provvedimento n. 373040 del 17 ottobre sono state modificate le procedure relative alle deleghe per FE agli intermediari abilitati, in particolare, considerata l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfettario, il provvedimento in esame prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione Iva, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell'anno solare precedente.

Fonte: Agenzia delle entrate, provvedimento prot. n. 373040 del 17 ottobre 2023

TASSAZIONE DELLE CRIPTO VALUTE

Con circolare n. 30 del 27 ottobre 2023 l'Agenzia delle entrate chiarisce i dettagli sulla tassazione delle cripto attività.

Fonte: Agenzia delle entrate, circolare n. 30 del 27 ottobre 2023

NOVITÀ SU BOLLO E FATTURE ELETTRONICHE

Lo scorso 26 ottobre 2023 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato un aggiornamento della guida sul bollo delle fatture elettroniche per recepire la novità introdotta dalla L. 122/2022 di conversione del D.L. 73/2022 che porta da 250 a 5.000 euro la soglia per i pagamenti cumulativi dell'imposta di bollo sulle e-fatture.

Fonte: Agenzia delle entrate, pubblicazione aggiornamento 26 settembre 2023

REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO VALUTE

Entro il prossimo 30 novembre sarà possibile regolarizzare le cripto attività rappresentate da cripto valute, detenute entro la data del 31 dicembre 2021, che non sono state indicate nel quadro RW del modello Redditi (modello approvato con provvedimento n. 290480 del 7 agosto 2023).

Fonte: Agenzia delle entrate, provvedimento n. 290480 del 7 agosto 2023

INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023

L'articolo 2, D.P.R. 322/1998 stabilisce che le dichiarazioni dei redditi devono essere trasmesse telematicamente:

- dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- dai contribuenti assoggettati all'Ires entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Si sottolinea che le scadenze richiamate non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, etc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli articoli 5 e 5-bis, D.P.R. 322/1998 e variano in base alla data in cui si verifica l'operazione.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA 2022 PER INTEGRAZIONE DICHIARAZIONI

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2022 entro la scadenza del 30 novembre 2023 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2023, cosicché detta dichiarazione possa essere adeguatamente modificata ("Correttiva nei termini").

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2022 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla.

L'invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o tardiva (quest'ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione. Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i versamenti d'imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d'imposta.

Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires e Irap non eseguiti per l'anno 2022, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione; va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni saranno superiori, in quanto parametrate al ritardo di versamento.

INVESTIMENTI ALL'ESTERO

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all'Imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie) e all'Imposta sul valore dei prodotti finanziari e dei conti correnti detenuti all'estero (Ivafe).

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all'estero alla data del 31 dicembre 2022, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 30 novembre 2023.

VISTO DI CONFORMITÀ IMPOSTE DIRETTE

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.

L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2022. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia non è di per sé elemento che obbliga all'apposizione del visto.

In caso di mancata apposizione del visto, qualora il credito sia utilizzato oltre soglia, l'Amministrazione Finanziaria potrà applicare una sanzione pari al 30% di ogni credito compensato in violazione di tale obbligo, nonché il recupero del credito indebitamente utilizzato.

Fonte: Confimi Industria

RECUPERO ADEMPIMENTI: ENTRO IL 30 NOVEMBRE POSSIBILE LA "REMISSIONE IN BONIS"

Chi ha dimenticato di esercitare un'opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l'istituto della "remissione in bonis" rimediare alla disattenzione entro il prossimo 30 novembre, termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una piccola penalità utilizzando il modello F24.

La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 16/2012, non permette tuttavia di compensare l'importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se non vi sono state contestazioni nel senso di seguito descritto.

IL PRINCIPIO FISSATO DALLA NORMA

"la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza".

Siamo pertanto di fronte a una forma "ristretta" di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.

CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
2. effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
3. versi contestualmente tramite modello F24 l'importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.

Nella sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l'espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l'Erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l'attività di accertamento.

OBBLIGO DI UTILIZZO DEL MODELLO F24 "ELIDE"

Con riferimento alle modalità di versamento della sanzione tramite modello F24 va segnalato che l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 42/E/2018 ha comunicato che a decorrere dall'11 giugno 2018 i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 46/E/2012:

- "8114" denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS";
- "8115" denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS 5 per mille", sono utilizzati esclusivamente nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide), con le seguenti modalità di compilazione.

Il codice tributo da utilizzare è quindi 8114, in quanto 8115 è utilizzabile solo per il particolare caso in cui si debbano sanare le irregolarità relative alla comunicazione per l'ottenimento del 5 per mille. Nella sezione "Contribuente", sono indicati:

- nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione "Erario ed altro", sono indicati:

- nel campo "tipo", la lettera "R";
- nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
- nel campo "codice", il codice tributo;
- nel campo "anno di riferimento", l'anno per cui si effettua il versamento (nella forma "AAAA").

PER QUALI IPOTESI PUÒ ESSERE USATA LA REMISSIONE IN BONIS

Di seguito sono indicate le ipotesi nella quali può essere utilizzato, con certezza (in quanto precisato dalla stessa Agenzia delle entrate), il rimedio descritto.

Modello Eas

Per beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente.

Con la remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro.

Cedolare secca

La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento.

Quindi, non è possibile la remissione se:

- è già stata pagata l'imposta di registro;
- non si è inviata la raccomandata all'inquilino, in quanto l'inadempimento non è verso l'agenzia dell'entrate bensì verso altro soggetto.

Bonus interventi edilizi

Nel caso di crediti fiscali maturati per spese sostenute nel 2022 relative agli interventi sugli immobili (bonus casa, ecobonus, sismabonus, etc.), le comunicazioni di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura riferite ai singoli interventi possono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate dopo il 31 marzo 2023 e, comunque, entro il 30 novembre 2023 usufruendo dell'istituto della remissione in bonis.

Trasparenza fiscale, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, tonnage tax

Vi sono poi particolari regimi (tassazione per trasparenza nelle società di capitali, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, tonnage tax) per i quali il cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014), ha previsto che la manifestazione dell'opzione non venga più veicolata con l'invio di apposito modello, bensì all'interno della dichiarazione dei redditi.

Rimane, tuttavia, l'obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato "Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap", nei seguenti casi:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della tonnage tax (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005);
- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell'opzione nel consolidato (articoli 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);
- perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell'articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua

presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività);

- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Redditi poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Redditi (ad esempio, società di persone, SP, anziché società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente.

Qualora la dimenticanza riguardi una di queste ipotesi, può essere validamente utilizzata la remissione in bonis.

Liquidazione Iva di gruppo

Anche per quanto riguarda la liquidazione Iva di gruppo, l'articolo 1, comma 27, lettera b), Legge di Bilancio 2017 ha modificato l'articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972, prevedendo che "l'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione".

In altri termini, con la disposizione in esame, il Legislatore:

- ha confermato che la volontà di avvalersi dell'Iva di gruppo deve essere comunicata esclusivamente dall'ente o società controllante;
- ha inteso semplificare gli adempimenti formali volti a comunicare l'esercizio dell'opzione per l'Iva di gruppo, che deve essere manifestato in sede di dichiarazione Iva annuale presentata nell'anno a decorrere dal quale si intende applicare il regime.
- Tale opzione si realizza nel quadro VG ("Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate") del modello di dichiarazione Iva annuale.

Con il D.M. 13 febbraio 2017, attuativo delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2017, è stato previsto che ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell'anno deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro 30 giorni con il modello individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate ha poi chiarito che tali variazioni potranno essere comunicate continuando ad utilizzare, solo a tale fine, il modello Iva 26

REMISSIONE IN BONIS ANCHE PER LE OPZIONI EFFETTUATE IN DICHIARAZIONE

Con l'articolo 7-quater, comma 29, D.L. 193/2016 il Legislatore ha esplicitamente previsto che per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (provvedimento che ha introdotto l'istituto della remissione in bonis).

In pratica, quindi, viene confermata l'applicazione dell'istituto della c.d. "remissione in bonis" anche per i descritti casi nei quali l'opzione viene esercitata preventivamente nel modello di dichiarazione.

Fonte: Confimi Industria

GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2023

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'Irap dovute per il periodo di imposta 2023. Eccezione riguarda le persone fisiche titolari di partita Iva (con ricavi/compensi inferiori a 170.000 euro) che potranno versare il secondo acconto delle imposte entro il 16 gennaio 2024, anziché entro il 30 novembre 2023.

L'acconto, come di consueto, può essere determinato con 2 differenti metodologie:

1. **metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2022;
2. **metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2023 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

CONTRIBUENTI ASSOGGETTATI AGLI ISA (INDICATORI SINTETICI AFFIDABILITÀ)

Si rammenta che con l'articolo 58, D.L. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irap, Ires e Irpef) con il metodo storico.

Occorre in primis rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
- i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa con il requisito della soglia di ricavi o compensi.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.

CONTRIBUENTI NON ASSOGGETTATI AGLI ISA (INDICATORI SINTETICI AFFIDABILITÀ)

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell'acconto rimangono invariate:

- la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2022, corrispondente al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2023. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
- la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2022, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Redditi 2023. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
- le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2022, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irap o Ires).

I SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DI VERSAMENTO AL 16 GENNAIO 2024

L'articolo 4, D.L. 145/2023 ha previsto il rinvio (esclusivamente per il periodo di imposta 2023) del secondo acconto delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva (imprese e professionisti) con ricavi/compensi non superiori a 170.000 euro nel 2022. Non sono interessati dalla proroga i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail.

Per tali soggetti sarà possibile:

- versare il secondo acconto in unica soluzione entro il 16 gennaio 2024, anziché entro il 30 novembre 2023;
- versare il secondo acconto in 5 rate mensili di pari importo, la prima entro il 16 gennaio 2024, le successive aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Non possono beneficiare della proroga le società di ogni tipo e le persone fisiche senza partita Iva, oltre a quelle titolari di partita Iva con ricavi o compensi superiori a 170.000 euro nel 2022.

COMPENSAZIONE

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap).

Si ricorda che per la compensazione orizzontale dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Iva e all'Irap vige l'obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo, necessario per effettuare le compensazioni nel modello F24.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

Fonte: Confimi Industria

SALDO IMU RELATIVO ALL'ANNO 2023

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:

- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente;
- l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

VERSAMENTI

L'Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,86% (all'Erario va lo 0,76%, mentre lo 0,10% al Comune, che comunque può incrementare l'aliquota fino a raggiungere l'1,06% complessivo).

L'acconto era dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente, mentre il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno corrente, se

pubblicate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell'anno precedente).

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2023	16 giugno 2023	Aliquote anno precedente
Saldo 2023	18 dicembre 2023	Aliquote anno in corso (se pubblicate entro il 28 ottobre)

Era consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno: in tal caso si doveva da subito tenere conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso. In tal caso, nulla sarà dovuto in occasione della scadenza del saldo.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si riportano i codici tributo dell'Imu.

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

LE ALIQUOTE APPLICABILI

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all'azzeramento (ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali l'aliquota minima è pari alla quota erariale, ossia lo 0,76%). Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l'aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l'aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

I SOGGETTI PASSIVI

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento Imu in relazione a tali immobili.

GLI IMMOBILI INTERESSATI

L'Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell'abitazione principale (se l'immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).

Per abitazione principale si intende l'unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.

	Imu
Fabbricati	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	Sì
Aree fabbricabili	Sì
Terreni agricoli	Sì

FABBRICATI

Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, etc.) sono imponibili Imu applicando un'aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento. È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti da imposta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

TERRENI AGRICOLI

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

AREE EDIFICABILI

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

Fonte: Confimi Industria

**PROROGA SECONDO ACCONTO IRPEF 2023:
ARRIVANO I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA**

Con la [circolare n. 31](#), siglata dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, l'Amministrazione finanziaria fornisce i chiarimenti sui requisiti necessari per usufruire del rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, introdotto dall'articolo 4 del decreto legge n. 145/2023 (decreto "Anticipi").

La norma richiamata prevede, per il solo periodo d'imposta 2023:

- il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, modello Redditi PF 2023
- la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024.

L'Agenzia toglie i dubbi in merito all'ambito soggettivo di applicazione della misura, precisando che possono usufruire del differimento del versamento i contribuenti che, contestualmente, siano:

- titolari di partita Iva
- abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d'imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro.

Con riguardo all'impresa familiare e all'azienda coniugale è specificato che il rinvio è applicabile esclusivamente al titolare e non anche ai suoi collaboratori.

La circolare precisa, inoltre, che rientra nel rinvio anche il versamento, in un'unica soluzione, dell'acconto relativo alle imposte sui redditi.

Restano, invece, esclusi dalla proroga:

- le persone fisiche non titolari di partita Iva
- le persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all'anno d'imposta 2022, abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 170mila euro
- i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ai fini della verifica del superamento della soglia di 170mila euro, afferma, inoltre, il documento di prassi, occorre fare riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all'articolo 57 del Tuir, dichiarati per il periodo d'imposta 2022. Al riguardo, con specifico riferimento a questi ultimi, tenuto conto del dato letterale della norma, che fa generale riferimento ai ricavi, occorre prendere in considerazione l'intera categoria degli stessi di cui all'articolo 85 del Tuir.

In relazione all'impresa familiare e all'azienda coniugale, l'Amministrazione evidenzia che, ai fini della verifica del superamento della soglia, debba farsi riferimento all'ammontare complessivo dei ricavi delle stesse. Qualora la persona fisica eserciti contestualmente un'attività di lavoro autonomo

e un'attività d'impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

Per quanto concerne le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d'impresa – in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre considerare l'ammontare del volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2023). Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, rileva l'ammontare complessivo del fatturato del 2022 (dovendosi tener conto, oltre che delle operazioni certificate tramite fattura, di quelle i cui corrispettivi siano oggetto di memorizzazione e trasmissione telematica). Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d'affari complessivo degli intercalari della dichiarazione Iva.

Fonte: Agenzia delle Entrate

NUOVI CODICI TRIBUTI PER IL MODELLO F24 A SEGUITO DI COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ

Devono essere utilizzati nel caso in cui il contribuente, destinatario della missiva, intenda versare soltanto una parte delle somme richieste dal Fisco e non l'importo complessivo

Istituiti con la [risoluzione n. 60](#) dell'Agenzia delle entrate, firmata oggi, 8 novembre 2023, i codici tributo da "936G" a "931H", che consentono il versamento tramite modello F24 delle somme dovute, relative alle comunicazioni derivanti dai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi (articolo 36-bis, Dpr n. 600/1973), nel caso in cui il contribuente intenda versare soltanto una quota dell'intero importo indicato nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione. In particolare, si tratta di rilievi riguardanti numerose tipologie di crediti d'imposta.

I codici istituiti trovano posto nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l'anno di riferimento (nel formato "AAAA") indicati all'interno della stessa comunicazione.

Il documento di prassi, per facilitare l'individuazione dell'esatta codifica, riporta una tabella con gli identificativi, in cui, in corrispondenza dei nuovi codici (prima colonna), evidenzia i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.

Fonte: Agenzia delle Entrate

PROROGA TERMINE ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI, TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

L'articolo 4, D.L. 132/2023 ha disposto la proroga al 30 novembre 2023 (rispetto al termine originario del 30 settembre 2023) dei termini per effettuare le seguenti operazioni:

- assegnazione e/o cessione agevolata dei beni ai soci;
- trasformazione agevolata in società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili.

La stessa disposizione ha altresì previsto che l'imposta sostitutiva dovuta (dell'8% o del 10,5%) deve essere versata in unica soluzione entro il 30 novembre 2023. Resta ferma la possibilità del versamento in due rispettivamente del 60% entro il 30 settembre 2023 e del 40% entro il 30 novembre 2023, per le operazioni effettuate entro il 30 settembre 2023.

Di seguito si ricordano i principali aspetti che regolano la disciplina di assegnazione e trasformazione agevolata, fermo restando che ogni caso va valutato nello specifico in quanto le variabili sono numerose e possono riflettersi sui diversi aspetti dell'operazione.

SOCI CHE POSSONO FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE

Affinché possano fruire dell'agevolazione i soci (persone fisiche e società, anche non residenti) devono risultare iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30 settembre 2022, ovvero, se la società non è tenuta alla tenuta del libro soci, devono essere stati iscritti al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

TERMINI E IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'operazione agevolata (assegnazione, cessione, trasformazione) deve avvenire entro il 30 settembre 2023 ed è assoggettata ad un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap pari all'8% (aliquota che sale al 10,5% per le società di comodo in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in cui avviene l'assegnazione) da calcolarsi sulla plusvalenza che l'operazione produce (sono agevolabili anche le assegnazioni che determinano una minusvalenza ferma restando la sua indeducibilità).

Per la determinazione delle plusvalenze da assoggettare ad imposta sostitutiva è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale (o valori intermedi tra i due). Eventuali riserve in sospensione annullate per effetto dell'assegnazione sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%. L'imposta sostitutiva deve essere pagata per intero entro il 30 novembre 2023.

IMPOSTE INDIRETTE

Dal punto di vista delle imposte indirette, l'agevolazione prevede che, per le assegnazioni/cessioni:

- l'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è "ridotta alla metà";
- le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura "fissa".

Non è invece prevista alcuna agevolazione ai fini Iva, per evitare che si pongano problemi di incompatibilità con le Direttive UE in materia. L'Iva, se dovuta, andrà quindi assolta nei modi "ordinari" o con applicazione del reverse charge nei casi previsti.

La base imponibile è costituita, in caso di assegnazione, dal valore normale del bene mentre in caso di cessione dal corrispettivo pattuito.

Laddove l'immobile oggetto di assegnazione agevolata sia stato acquisito dalla società senza detrazione dell'Iva (perché l'acquisto è avvenuto presso un privato, ovvero prima dell'introduzione dell'Iva ante 1973, ovvero ancora senza detrazione totale dell'imposta ai sensi degli articoli 19 e ss., D.P.R. 633/1972), l'assegnazione è considerata un'operazione fuori campo Iva.

BENI AGEVOLABILI

I beni agevolabili sono:

- i beni immobili (terreni e fabbricati), eccetto quelli strumentali per destinazione, "non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa"; possono quindi essere assegnati gli immobili patrimoniali (art. 90, TUIR), gli immobili "merce" e anche gli immobili strumentali per natura (iscritti nelle categorie catastali B, C, D, E ed A/10) purché non utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività d'impresa;
- i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali per l'esercizio dell'attività.

Non rientrano invece tra i beni agevolabili

- i diritti reali parziali relativi ai beni (ad esempio, usufrutto e nuda proprietà), fatto salvo il caso in cui la società usufruttuaria voglia assegnare o cedere il proprio diritto al socio nudo proprietario;
- i terreni utilizzati in proprio da una società agricola per la coltivazione o l'allevamento;

- le quote di partecipazione in altre società.

Le caratteristiche del bene devono essere valutate all'atto dell'assegnazione/cessione (a tal fine rileva il momento di effettuazione dell'assegnazione/cessione e non quello della delibera che la dispone), a prescindere dalla data di acquisizione senza possibilità di sindacato da parte dell'Agenzia delle entrate.

CONSEGUENZE IN CAPO ALLA SOCIETÀ

L'assegnazione si configura come una restituzione di capitale, distribuzione di utili o di riserve di utili o di capitale mediante attribuzione di beni. L'operazione pertanto determina necessariamente una riduzione del patrimonio netto della società e deve avvenire nel rispetto della par condicio tra i soci, con la conseguenza che i beni devono essere assegnati a tutti i soci in base alle quote di partecipazione al capitale sociale. In caso di beni difficilmente divisibili pro quota, la par condicio è comunque rispettata qualora ad un socio sia attribuito un immobile agevolabile e agli altri sia corrisposta una somma di denaro (che rappresenterà una distribuzione di utili o una restituzione di capitale). È evidentemente sempre possibile assegnare un bene in comunione fra i soci.

Alle medesime condizioni, con esclusione ovviamente di ogni effetto sui soci, sono agevolabili anche le cessioni ai soci dei medesimi beni. In tal caso l'imposta sostitutiva è applicata sulla plusvalenza determinata in base al prezzo di cessione. Se questo però è inferiore al valore normale o a quello catastale la plusvalenza ai fini dell'imposizione sostitutiva dovrà essere assunta in base al minore fra i due. In caso di cessione agevolata dei beni ai soci non si produce alcuna conseguenza nel patrimonio netto della società e non deve essere rispettata la par condicio tra i soci.

CONSEGUENZE IN CAPO AI SOCI

Il pagamento dell'imposta sostitutiva da parte della società di capitali produce effetti liberatori in capo ai soci percettori nella determinazione dei redditi di capitale, fino a concorrenza del maggior valore dei beni assegnati assoggettati ad imposta sostitutiva.

La distribuzione delle riserve eccedenti è invece assoggettata ad imposizione in misura ordinaria senza applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili.

Qualora la società assegnante sia una società personale il maggior valore attribuito al bene ai fini dell'imposta sostitutiva costituirà un incremento del valore di carico della partecipazione.

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

In taluni casi l'operazione agevolata più profittevole potrebbe essere quella della trasformazione della società commerciale in società semplice. L'operazione è attuabile a condizione che:

- la società abbia quale oggetto esclusivo o principale la gestione e il godimento dei beni agevolati;
- la compagine sociale all'atto della trasformazione sia composta dagli stessi soci che erano tali al 30 settembre 2022.

Dal punto di vista fiscale la trasformazione comporta l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa mentre l'Iva, se dovuta, è applicata sul valore normale del bene in quanto la trasformazione costituisce una destinazione dei beni a finalità estranee all'attività imprenditoriale.

L'imposta sostitutiva sulla plusvalenza è applicata alle medesime condizioni previste per l'assegnazione agevolata.

La trasformazione in società semplice costituisce infine una distribuzione ai soci di tutte le riserve costituite prima della trasformazione con conseguente tassazione ordinaria delle medesime.

Il maggior vantaggio rinvenibile nella trasformazione della società riguarda la decorrenza del quinquennio ai fini dell'imponibilità delle plusvalenze sulle cessioni degli immobili (articolo 67, Tuir) che non è interrotta dall'operazione di trasformazione.

Fonte: Confimi Industria

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI "PRENOTATI" ENTRO IL 31.12.2022

Con il "Decreto Milleproroghe" (D.L. 198/2022) è stato disposto che per gli investimenti in beni strumentali nuovi (ordinari e 4.0) "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, la consegna deve avvenire entro il 30 novembre 2023 (allungandolo rispetto al precedente termine). Ciò consente di fruire del credito d'imposta nella misura del 40% per i beni Industria 4.0, e del 6% per quelli ordinari (per questi ultimi a decorrere dal periodo d'imposta 2023 non è più prevista alcuna agevolazione). È bene ricordare che il momento di effettuazione dell'investimento, cui si ricollega l'individuazione della percentuale del credito d'imposta spettante, è disciplinato dalle seguenti regole (articolo 109, Tuir):

- consegna o spedizione per gli investimenti in proprietà;
- sottoscrizione del verbale di consegna per i beni acquisiti tramite leasing;
- ultimazione della prestazione per gli investimenti effettuati tramite contratto d'appalto, a meno che non sia previsti dei Sal intermedi nel qual caso si deve aver riguardo all'importo dei Sal liquidati nel periodo agevolato.

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2023

La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha previsto la possibilità di fruire del credito d'imposta per nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 solo per quelli aventi ad oggetto beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" (per la cui individuazione si deve aver sempre riguardo agli allegati "A" e "B" della L. 232/2016).

Si osserva che per gli investimenti di beni materiali e immateriali "ordinari" (diversi da quelli "Industria 4.0") effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 non è più attribuito alcun credito d'imposta (fatto salvo per quelli prenotati entro il 31 dicembre 2022).

In particolare, per gli investimenti in beni materiali nuovi "Industria 4.0" effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell'ordine) il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:

- 20% fino ad un importo di 2,5 milioni euro;
- 10% per importi eccedenti 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per importo eccedenti 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali "Industria 4.0" effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell'ordine) il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:

- 20% per il periodo d'imposta 2023;
- 15% per il periodo d'imposta 2024;
- 10% per il periodo d'imposta 2025.

Per ciascun periodo d'imposta il credito d'imposta spetta nel limite massimo di costi pari a 1 milione di euro.

INVESTIMENTI "PRENOTATI" ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022

Le Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto un'importante novità per gli investimenti "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, consentendo un più ampio termine di consegna dei beni nel corso del 2023. La "prenotazione" consente di fruire del maggior credito d'imposta previsto per gli investimenti in beni "Industria 4.0" (40%), e del credito d'imposta del 6% per quelli effettuati in beni "ordinari" nel 2022.

Più in dettaglio:

- per gli investimenti in beni materiali "Industria 4.0" prenotati entro il 31 dicembre 2022 il credito d'imposta spetta nella misura del 40%, fino ad un importo di euro 2,5 milioni (la misura scende al 20% per importi eccedenti euro 2,5 milioni e fino ad euro 10 milioni, e al 10% per importi compresi tra euro 10 milioni ed euro 20 milioni), se la consegna avviene entro il prossimo 30 novembre 2023 (termine prorogato dal D.L. 198/2022);
- per gli investimenti in beni immateriali 4.0 "prenotati" entro il 31 dicembre 2022 (per i quali il D.L. n. 50/22 ha previsto un credito d'imposta del 50%), il credito d'imposta è stabilito nella misura del 50% (entro il limite massimo di investimenti pari ad 1 milione di euro) se la consegna avviene entro il prossimo 30 novembre 2023;
- per gli investimenti in beni ordinari "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, il credito d'imposta spetta nella misura del 6% se la consegna avviene entro il 30 novembre 2023.

È importante ricordare che l'Agenzia delle entrate (Telefisco 2019), con riguardo alla "prenotazione", ha precisato che qualora il corrispettivo effettivo risulti superiore a quello pattuito in origine, rendendo in tal modo insufficiente l'acconto versato per il raggiungimento del 20%, è comunque possibile applicare il maggior credito d'imposta per la parte di costo coperta dall'acconto, mentre sulla restante parte spetta il minor credito d'imposta.

ADEMPIMENTI RICHIESTI E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Nulla è cambiato in relazione agli adempimenti richiesti per la fruizione del credito d'imposta, che di seguito si ricordano brevemente:

- nella fattura di acquisto deve essere riportata una dicitura del tipo "acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020";
- per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" è necessario disporre di una perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale iscritto al rispettivo Albo), ovvero di un certificato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale;
- inviare, entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento, una comunicazione al Mise. È bene ricordare che l'omesso invio di tale comunicazione non pregiudica la spettanza del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo "6935" per i beni ordinari, "6936" per i beni materiali "Industria 4.0" e "6937" per quelli immateriali "industria 4.0"). L'utilizzo è effettuato:

- in 3 rate di pari importo;
- a decorrere dal periodo d'imposta di entrata in funzione (per i beni ordinari) o da quello in cui è avvenuta l'interconnessione (per quelli "Industria 4.0").

LA DOPPIA FATTURA PUÒ ESSERE SANATA CON LA NOTA DI CREDITO

Tra le tante questioni che interessano la disciplina delle note di variazione Iva disciplinate dall'articolo 26, D.P.R. 633/1972 occorre segnalare il problema riguardante i possibili rimedi agli errori che vengono commessi in fase di emissione del documento di certificazione disciplinato dall'articolo 21 del medesimo decreto, cioè la fattura.

È bene ricordare che, in via generalizzata e salvo talune eccezioni che stanno progressivamente scemando (come ad esempio accade per i contribuenti forfettari che entro determinati limiti potranno emettere fatture in formato cartaceo solo fino al prossimo 31 dicembre 2023), il documento deve necessariamente essere emesso in formato elettronico e fatto transitare attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Con la recente **risposta a interpello n. 447/E/2023** l'Agenzia delle entrate, riprendendo precedenti interventi di prassi (si veda risposta a interpello n. 395/E/2019) ha affrontato lo specifico caso della duplicazione nella emissione di fatture elettroniche nella medesima data.

Nel caso specifico il contribuente, resosi conto che gli invii delle fatture risultavano duplicati, ha chiesto all'Agenzia quale modalità di correzione degli errori poter porre in essere, ipotizzando come soluzione l'invio di una nota di variazione cumulativa per ogni cliente, indicando nel campo causale di ciascun documento la dicitura "*storno totale delle fatture emesse per errore inviate al SdI nell'anno...*" e non ravvisando la necessità di riportare la nota di credito nei registri contabili in quanto dagli stessi non risultava alcuna duplicazione.

Dopo aver precisato che il Sistema di Interscambio effettua ordinariamente una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario **per ogni file correttamente ricevuto**, intercettando solitamente l'invio di un file eventualmente già trasmesso, l'Agenzia afferma che qualora i file duplicati non vengano automaticamente scartati in ragione dei controlli di cui sopra, si ritiene corretta l'emissione di una nota di variazione ex articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, facendo pertanto rientrare tale fattispecie (errore di duplicazione) nella casistica compresa nella dizione "*simili*" del citato comma.

Il comma 2 dell'articolo 26

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

Ribadendo il principio della facoltatività (e non della obbligatorietà) della nota di variazione in diminuzione, infine, l'Agenzia letteralmente precisa quanto segue "*Ciò posto, subordinatamente alla registrazione dei duplicati (che però dalle precisazioni riportate dall'Istante nell'istanza di interpello non era stata eseguita), l'Istante ha facoltà (e non, quindi l'obbligo) di emettere e di registrare le note di variazione per lo storno dei duplicati*".

Fonte: Confimi Industria

<i>Api Notizie</i>	SICUREZZA
<i>n.40 del 14.11.2023</i>	<i>pagina 21</i>

INAIL: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO

L'Inail ha pubblicato un [e-book](#) riguardante la valutazione strumentale e in tempo reale del rischio da sovraccarico biomeccanico.

La pubblicazione è stata realizzata con l'intento di rendere fruibili i risultati delle attività di ricerca svolte dal Laboratorio di ergonomia e fisiologia (LEF) del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) sul tema della valutazione strumentale del rischio da sovraccarico biomeccanico nelle attività di movimentazione manuale dei carichi.

Fonte: Inail

TRAFORO FREJUS: APPLICAZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO FINO AL 2 DICEMBRE 2023

La Sitaf spa, ovvero l'ente esercente concessionario per l'Autostrada A32 e per il Traforo del Frejus T4, ha diffuso un comunicato stampa relativo all'applicazione del senso unico alternato **dal 7 novembre al 2 dicembre 2023** per consentire lo svolgimento di lavori per il miglioramento della sicurezza del Traforo.

La suddetta limitazione **non riguarderà le domeniche** e la **notte di sabato 11 novembre**, mentre nelle notti indicate si applicherà la circolazione a senso unico alternato per tutta la lunghezza del Traforo **dalle 23:15 alle 4:30**.

[Cliccando QUI](#) è possibile scaricare la tabella relativa al senso unico alternato del traforo del Frejus dal 07.11.2023 al 02.12.2023

Fonte: Assotir

GERMANIA: PUBBLICATE LE NUOVE TARIFFE RELATIVE AI PEDAGGI AUTOSTRADALI

Lo scorso 20 ottobre 2023, il Parlamento tedesco e il Consiglio federale hanno approvato la modifica della legge federale tedesca sui pedaggi autostradali (BFStrMG). Questo conferma che il supplemento del pedaggio riguardante le emissioni di CO₂ inizierà il **1° dicembre 2023**, mentre l'obbligo di pedaggio per i veicoli di **peso superiore a 3,5 tonnellate** (attualmente non previsto) entrerà in vigore a partire **dal 1° luglio 2024**.

Facciamo presente che la maggior parte dei veicoli rientrerà nella classe 1 di emissioni di CO₂, ovvero la più costosa tra le classi esistenti che vanno da 2 a 5. La classe 1 di emissioni di CO₂ più nello specifico riguarderà:

- tutti i veicoli delle classi Euro 0 – Euro V;
- tutti i veicoli Euro VI immatricolati prima di luglio 2019;

Per questo motivo, l'Ente Federale tedesco, incaricato della riscossione e dell'applicazione del pedaggio (**Toll Collect**), classificherà di default tutti i veicoli nella classe 1 di emissione di CO₂, anche alcuni veicoli Euro VI immatricolati dopo luglio 2019. Per tali ragioni, i proprietari di questi ultimi veicoli dovranno verificare se il loro veicolo potrà ottenere una classificazione più vantaggiosa, utilizzando il rilevatore di classi di emissione di Toll Collect. In caso di esito positivo (classe di emissione di CO₂ migliore di 1), i proprietari dovranno richiedere online, attraverso sito di Toll Collect, l'aggancio del proprio veicolo alla classe di emissione migliore.

Inoltre, facciamo presente che, in futuro, il pedaggio includerà un'aliquota parziale per le emissioni di CO₂ legate al traffico, in aggiunta alle aliquote parziali già in vigore per i costi delle infrastrutture, dell'inquinamento acustico e atmosferico.

In conformità con i requisiti dell'UE, i veicoli saranno classificati in base alle classi di emissione. **Gli autocarri a emissioni zero saranno esenti da pedaggio fino al 31 dicembre 2025**. Da quel momento in poi, pagheranno una tariffa di pedaggio parziale ridotta del 75% per i costi delle infrastrutture e dell'inquinamento acustico e atmosferico.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito di [Toll Collect](#).

Fonte: Assotir

GALLERIA SAN GOTTARDO: LE FERROVIE SVIZZERE PREVEDONO LA RIAPERTURA REGOLARE A PARTIRE DA SETTEMBRE 2024

Le FFS (Ferrovie Federali Svizzere), attraverso una nota diffusa sul loro sito ufficiale, prevedono che la riapertura a pieno regime della galleria del San Gottardo non avverrà prima **di settembre 2024**. La società svizzera ha reso noto che il deragliamento di un treno merci, avvenuto lo scorso 10 agosto 2023, ha causato danni molto più gravi di quanto si potesse ipotizzare in un primo momento: difatti, l'ammontare del danno si aggirerebbe tra i **100 e i 130 milioni di franchi svizzeri**, che equivalgono a quasi 135 milioni di euro.

Fonte: Assotir

AUTORIZZAZIONI INTERNAZIONALI: PROROGA DELLA LORO VALIDITÀ FINO AL 31 GENNAIO 2024 AD ECCEZIONE DI QUELLE PER ISRAELE, KYRGYSTAN E SVIZZERA

La Divisione 7-Autotrasporto nazionale ed internazionale di merci Controlli, statistica e monitoraggio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso la [Circolare n. 24328 del 6 novembre 2023](#) ha ricordato che le **autorizzazioni internazionali al trasporto di merci relative all'anno 2023** hanno validità sino alla **mezzanotte del 31 gennaio 2024** per tutti i Paesi ad eccezione di: **Israele, Kyrgyzstan e Svizzera** per i quali le autorizzazioni 2023 scadranno alla **mezzanotte del 31 dicembre 2023**.

Fonte: Assotir

<i>Api Notizie</i>	AGEVOLAZIONI
<i>n.40 del 14.11.2023</i>	<i>pagina 24</i>

MISE: COVID – ENTRO IL 31 DICEMBRE LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha emanato la [circolare direttoriale n. 3500 del 2 novembre 2023](#) con i criteri e modalità semplificati di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 applicabili alle domande di agevolazione che hanno richiesto l'applicazione delle disposizioni della sezione 3.

Alla luce del ridotto periodo di validità della sezione 3.13 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dalla connessa necessità di garantire la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 entro il termine finale del 31 dicembre 2023, la circolare fornisce le indicazioni di dettaglio per l'applicazione di un meccanismo semplificato e derogatorio rispetto a quello normalmente seguito per la concessione delle agevolazioni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 12, del decreto ministeriale 24 marzo 2022, applicabile esclusivamente alle domande di agevolazione che hanno richiesto l'applicazione delle disposizioni della sezione 3.13 del Quadro temporaneo, ferma restando la validità di tutto quanto non espressamente modificato.

Fonte: Ministero delle Imprese e del made in Italy

APERTURA SPORTELLO BANDO MARCHI+

Con l'emanazione dei bandi sulla [Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2023](#) è diventata operativa per l'annualità 2023 la misura agevolativa denominata Marchi+ per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire **dal 21 novembre 2023 per Marchi+**

In favore della misura, con il [Decreto direttoriale 16 giugno 2023](#) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2023) è stato messo a disposizione per l'anno 2023 l'importo di 2 milioni di euro per [Bando 2023 Marchi +](#)

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

CHIUDE LO SPORTELLO DISEGNI+ 2023: SUPERATE LE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

Dopo la chiusura dello sportello relativo alla misura Brevetti+, a seguito del consistente numero di progetti, è stata **chiusa** anche la procedura telematica per la presentazione delle domande di contributo per l'annualità 2023 relative alla misura denominata **Disegni+**.

Attraverso il portale www.disegnipiù23.it sono state trasmesse ad Unioncamere (soggetto gestore) 671 richieste di contributo che esauriscono tutta la dotazione finanziaria messa a disposizione dal Bando, pari a **10 milioni di euro**.

Il forte interesse delle PMI per il sostegno ai programmi di valorizzazione dei disegni e modelli industriali trova conferma anche nel 2023.

Le **domande** presentate saranno valutate, ai sensi dell'articolo 9 del Bando e secondo l'ordine cronologico; tale fase si concluderà entro i prossimi 6 mesi.

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

TAX CREDIT RS PER LA "QUALITÀ", ISTITUITO L'ALBO DEI CERTIFICATORI

Con il [Dpcm 15 settembre 2023](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 di sabato 4 novembre 2023 e in vigore dal 19 novembre, è istituito l'Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica (commi 200, 201 e 202, legge di bilancio 2020, la n. 160/2019), ai fini del riconoscimento del credito d'imposta nelle misure stabilite dai commi da 203 a 203-quater della stessa norma, di quelle relative alle attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, DI n. 145/2013), e anche della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, per il riconoscimento del credito d'imposta in misura maggiorata (comma 203, quarto periodo, e commi 203-quinquies e 203-sexies del Bilancio 2020).

Annunciato tramite un comunicato del ministero delle Imprese e del Made in Italy, dello scorso 22 settembre, l'intervento normativo dà attuazione a quanto stabilito dall'articolo 23, del DI Semplificazioni (decreto legge n. 73/2022).

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

AUTORIZZATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA GLI AIUTI DI STATO PER L'ASSUNZIONE DEI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

In data 31 ottobre 2023 la Commissione Europea ha approvato, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'**Aiuto di Stato finalizzato alla promozione dell'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza**, ex art. 1, comma 294 e ss., Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197).

In base alla [Decisione 31 ottobre 2023 C\(2023\) 7480 final](#), ai **datori di lavoro privati** che dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 assumono i percettori del Reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ovvero, che trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, **l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali**.

Sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il limite massimo di importo dello sgravio è pari a **8mila euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile. Con appositi provvedimenti di prassi, l'INPS fornirà le istruzioni operative per la fruizione dell'incentivo.

Grazie alla misura saranno disponibili **61,5 milioni di euro per sostenere il costo del lavoro delle imprese** nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina.

Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli Aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione Europea il 9 marzo 2023.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

<i>Api Notizie</i>	
<i>n.40 del 14.11.2023</i>	<i>pagina 26</i>
